Ministero Istruzione Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "WALTER IOZZELLI"
Piazza dei Martiri, 205 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT)
C.F. 81004570479 Codice Ministeriale PTIC82100G C.U. UFIU7V
Email: ptic82100g@istruzione.it Pec: ptic82100g@pec.istruzione.it
Tel: 0572-640291 - www.iciozzelli.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "WALTER IOZZELLI"-MONSUMMANO TERME
Prot. 0001704 del 23/02/2021
(Uscita)

COMUNICATO N. 141 – a.s. 2020-2021

Al personale docente
scuola primaria e secondaria
Agli atti

Oggetto: utilizzo dei DPI nello svolgimento delle attività di educazione fisica

Si allega al presente comunicato la nota MI n. 507 del 22/02/2021 relativa a "*Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell'educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile*" raccomandandone attenta lettura.
Si richiama in particolare quanto esposto nelle conclusioni, ovvero

> Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, porranno particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività all'aperto o individuali, tenendo conto di quanto già esposto e qui di seguito riassunto:
> 1. esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;
> 2. esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali;
> 3. obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all'esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Si fa dunque nuovamente presente la necessità di assicurare sempre il necessario distanziamento, anche all'aperto, organizzando sempre attività che non prevedano contatti, giochi di squadra, sport di gruppo. L'esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione è ammessa esclusivamente nei punti 1 e 2 sopra elencati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Ciampi
(firmato digitalmente)